

piazze, e che ricorrono sovente al Ministero per avere queste piazze, senz'altro che loro sia dato di ciò ottenere, d'onde ne deriva in favore degli esercenti attuali, non dirò un monopolio, ma una privativa, che in questi tempi non credo ammissibile.

Siccome credo che la Commissione è entrata nelle mie viste, e ciò non vincolerebbe in nessun modo il Ministero, al quale rimarrebbe sempre la facoltà di estendere o restringere questa disposizione secondo le circostanze, io nutro fiducia che non sarà per respingere la proposta da me fatta, cioè di sopprimere le parole: *in ciò che concerne la residenza, e quelle: della Lombardia.*

**PRESIDENTE.** Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

**GADDA, relatore.** Le disposizioni che si riferiscono alla residenza sono necessarie in Lombardia, in quanto che colà l'avvocato esercita anche le funzioni del procuratore. Osservo poi che all'articolo 15 della legge che noi ora stiamo discutendo s'impone alle parti l'obbligo di essere rappresentate da un avvocato, quando non possano farsi rappresentare da un parente in determinato grado. Se dunque non si dà facoltà di obbligare al vincolo della residenza gli avvocati, vincolo che è imposto ai procuratori, molte volte si presenterebbe il caso che presso quei tribunali e quelle giudicature, dove non vi è grande affluenza di affari, non si avrebbe modo di farsi difendere in giudizio; perchè l'avvocato che non avesse obbligo alcuno di residenza, non andrebbe certamente colà dove gli affari non abbondano, e quindi alle parti mancherebbe modo di far valere i loro diritti in giudizio.

Per queste considerazioni, avuto riguardo alla duplice professione che esercita presso di noi l'avvocato, si è dovuto dare la facoltà al Governo di stabilire in certi casi l'obbligo della residenza agli avvocati.

D'altra parte, riconoscendo pienamente i vantaggi del libero esercizio della professione dell'avvocato, la Commissione ha voluto, per coordinare questi due principi, che le sembravano i punti cardinali della legge in questo riguardo, l'obbligo cioè della residenza e la piena libertà dell'esercizio dell'avvocatura, ha voluto appunto introdurre questa disposizione, onde fissare e tracciare la natura dei decreti reali che in tale materia saranno ad emanare.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata la proposta del deputato Ara.

(È appoggiata.)

Il deputato Ara ha facoltà di parlare.

**ARA.** Mi pare che l'onorevole relatore non abbia ben compreso il mio emendamento. Io non ho inteso di voler costringere il signor ministro a stabilire nel suo decreto senz'altro la libertà dell'esercizio di avvocatura nella Lombardia; ho detto, mi pare chiaramente, che io comprendeva lo stato eccezionale in cui si trova attualmente la Lombardia, cioè che gli avvocati esercitano anche la professione di procuratori, dimodochè, dovendo essi avanti un tribunale rappresentare le parti, ne viene la conseguenza che, per fare tutte le intimazioni e le comunicazioni, bisogna che vi sia anche una persona sul luogo.

Io ho accennato che a questo inconveniente nella Cassazione si è provveduto mediante l'elezione di domicilio, perchè quando uno fa una fittizia elezione di domicilio in un dato sito, quantunque non si trovi ivi domiciliato, ciò stabilisce la legalità dell'intimazione.

Ma io non volevo pregiudicare questa questione; io volevo portare la questione un po' più alto.

Io ritengo che sia inconcusso il principio della libertà; questa si è proclamata nel Parlamento subalpino quando si trattò di togliere il privilegio e la privativa che avevano i procuratori, il che credo che si sia fatto senza alcun inconveniente.

Io lodo la Commissione, perchè ha creduto anche nella sua redazione di tener conto di questa necessità del libero patrocinio; ma trovo che, quando ella ha attribuito la facoltà al ministro di poter a questo proposito provvedere per decreto reale, tenendo conto di questa necessità del libero esercizio, lo ha voluto restringere in favore di chi? In favore degli attuali avvocati lombardi *aventi già una residenza.*

Di modo che quale sarebbe l'estensione che potrebbe dare il signor ministro con quel decreto?

Il signor ministro non potrebbe fare altro che concedere che avvocati già ammessi e piazzati in una residenza possano patrocinare in un'altra.

Col mio emendamento, oltre tale facoltà accordata al ministro, gliene vorrei attribuita un'altra, cioè che tutti quelli i quali sono già laureati, quantunque non abbiano una piazza determinata in una data residenza, potessero essere ammessi al patrocinio dopo alcuni anni di pratica, senza necessità di avere una piazza determinata ed una speciale autorizzazione governativa. Credo che a questi tempi sia necessario adottare un tal principio. Non intendo fare una mozione, la quale potrebbe andar contro alle leggi lombarde, poichè dico francamente che non le ho studiate abbastanza e non intendo studiarle. Ma poichè si vuol dare facoltà al ministro di stabilire con un decreto la libertà di patrocinio, non si debbono usare le parole: *in quanto riflette la residenza, perchè, invece di fare una legge liberale, si farebbe una legge favorevole al monopolio.*

Ecco l'idea della mia proposta, nella quale insisto.

**PRESIDENTE.** Prego il deputato Ara di mandarmi il suo emendamento.

**MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia.** In Lombardia non potrebbe essere adottato il libero esercizio dell'avvocatura, per la ragione semplicissima che gli avvocati sono nello stesso tempo procuratori, e inoltre esercitano uffici amministrativi, nei quali è necessaria la loro presenza in determinate località. Ma, siccome io desidero di vedere attuata questa libertà di esercizio, non poteva a meno d'accettare con molta soddisfazione l'aggiunta proposta dalla Commissione, poichè quest'aggiunta non significa altro se non che, nel regolare la posizione degli avvocati per la residenza, quando vi sia necessità di farlo, debba aversi riguardo al principio della libertà d'esercizio.

Non creda l'onorevole Ara che la condizione degli avvocati in Lombardia sia oggigiorno quale si trovava sotto la dominazione austriaca; già fin dal 1859 si usò la maggior larghezza nell'ammettere gli avvocati al patrocinio, e tuttodì vi si ammettono quelli che, o per la pratica che hanno fatto o per altre prove che abbiano dato della loro capacità, sono in condizione di poter utilmente e senza danno del pubblico esercitare l'avvocatura; quindi sotto questo rapporto non si reca alcun inciampo alla libertà d'esercizio.

**GADDA, relatore.** Non mi pare giusta l'osservazione dell'onorevole deputato Ara, che con quest'articolo della legge si voglia proteggere la condizione speciale degli attuali avvocati che si trovano esercenti in Lombardia.

Se quest'articolo della legge avesse indicato che debba esservi un numero determinato di avvocati, e che presso alle diverse residenze ve ne debba essere un numero speciale relativo a ciascuna di esse, allora forse l'appunto potrebbe